

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere -
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
L.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2017 della Corte d'appello di
Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Molino Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2017, la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione, proposta da L.L., avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo, del 6 novembre 2012, irrevocabile il 21 novembre 2014, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, il L. era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, per i reati di omicidio colposo perchè, nella sua qualità di direttore dello stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), dal (OMISSIS), aveva ommesso di adottare le misure di prevenzione finalizzate ad evitare l'inalazione delle polveri e fibre di amianto durante l'attività lavorativa e così cagionato la morte di numerosi lavoratori.

La Corte d'appello ha rilevato che l'istanza di revisione era avanzata ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), e si fondava su nuove prove costituite da nuovi studi scientifici nazionali ed internazionali sul concetto di dose-dipendenza delle patologie di asbesto correlate, sui criteri che devono essere seguiti per la diagnosi certa di asbestosi e, quanto al mesotelioma e carcinoma polmonare, sul rilievo che i nuovi studi scientifici portavano a ritenere superata la legge scientifica che era stata presa a parametro per l'affermazione della responsabilità penale del L..

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, i nuovi studi scientifici sulla diagnosi di asbestosi polmonare avrebbero rilevato che questa non poteva essere formulata sulla scorta del mero esame radiologico e dell'anamnesi lavorativa, e quanto ai casi di decesso per carcinoma polmonare o mesotelioma, gli stessi studi scientifici avrebbero ritenuto superata l'affermazione della sussistenza del nesso di causa tra le esposizioni avvenute al tempo e i decessi dei soggetti per i quali è stato condannato (la c.d. teoria dell'effetto acceleratore secondo cui la prolungata esposizione all'amianto ha l'effetto di riduzione dei tempi di latenza e conseguente evento morte). Segnatamente,

secondo le conclusioni del prof. C., alla maggiore esposizione ad amianto non corrisponderebbe una latenza più breve della malattia e, quindi, un'anticipazione dell'evento morte, con la conseguenza che non potrebbero avere avuto rilevanza causale le esposizioni avvenute al tempo dell'imputato. Dava atto, la Corte d'appello, del deposito della lista ex art. 468 c.p.p. con cui la difesa chiedeva di sentire i consulenti tecnici prof. C. e il prof. Ca.Ro., e della produzione di ampia documentazione tecnico-scientifica depositata e, all'esito della discussione all'udienza del 26/10/2017, sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rigettava l'istanza.

La corte nissena, dopo aver riconosciuto, in astratto, la novità delle prove offerte a sostegno della revisione, richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova" quando risulta fondata su nuove metodologie più raffinate ed evolute, ha argomentato che le stesse, nel caso concreto, non offrivano elementi nuovi in grado di sovvertire i risultati della sentenza di condanna, ma semmai offrivano argomenti di convincimento in ordine alla maggiore plausibilità delle valutazioni tecnico-scientifiche alternative rispetto a quelle privilegiate dai giudici di merito e poi dalla Corte di cassazione nel caso in esame.

Secondo i giudici della revisione, in forza dei nuovi approfondimenti scientifici, l'istante mirava a dimostrare che gli argomenti utilizzati nella decisione si fondavano su criteri non più condivisi nella comunità scientifica, e, dunque, non erano più affidabili. Tale valutazione non è stata ritenuta idonea a sovvertire il giudicato in quanto, nella sostanza, le tesi scientifiche esposte dalla difesa erano già state oggetto di approfondimento e discussione in contraddittorio, nell'ambito del giudizio già definito, e la sentenza conteneva anche la valutazione di queste che, motivatamente, aveva disatteso. Tra l'altro, le nuove ricerche scientifiche compendiate nel Quaderno del Ministero della Salute erano già note all'epoca del giudizio, tant'è che già i consulenti di parte avevano già formulato le stesse critiche (pag.18), sicchè non si poteva parlare, nel caso concreto, di prove nuove rispetto a quelle valute nel dibattimento.

Tale conclusione riguardava tutti i profili sollevati, sia con riguardo al profilo della diagnosi di asbesto, di cui ribadiva che l'esclusiva causa era costituita dalla prolungata esposizione all'amianto, sia con riguardo al profilo del nesso di causa tra esposizione alle fibre di amianto ed evento morte, nel senso che l'aumento dell'esposizione era inversamente proporzionale al periodo di latenza, sicchè assumevano rilievo tutte le esposizioni avvenute nel periodo nel quale il soggetto autore ha rivestito la posizione di garanzia.

Conclusivamente, la corte nissena riteneva che l'istanza era diretta a rimettere in discussione ciò che era già stato oggetto di valutazione da parte dei giudici del merito e della Corte di cassazione (pag. 20), e che la circostanza che, in altri giudizi di merito, il dibattito scientifico aveva comportato l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non rilevava nel caso in esame nel quale, attraverso il richiamo ai nuovi studi scientifici, l'istante, in definitiva, richiedeva di rimettere in discussione la valutazione delle prove operate nelle sentenze di merito, richiesta non consentita nel giudizio ex art. 630 c.p.p..

2. Ha proposto ricorso per cassazione L.L., a mezzo del difensore, e ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l'art. 173 disp. att. c.p.p..

- Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 631 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, per avere la Corte d'appello rigettato l'istanza di revisione perchè i nuovi studi scientifici prodotti dalla difesa non consentirebbero di giungere ad "un traguardo di certezza", conclusione in insanabile contrasto con in principio secondo cui la revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa di insufficienza, incertezza e/o contraddittorietà della prova.

- Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 636 e 637 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello rigettato l'istanza di revisione senza avere previamente disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e senza procedere all'assunzione delle nuove prove richieste nel contraddittorio delle parti. La Corte d'appello con una rivalutazione meramente cartolare avrebbe rigettato l'istanza, mentre avrebbe dovuto procedere dando corso al giudizio di revisione nel contraddittorio delle parti.

- Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'illogicità della motivazione della corte di appello di rigetto dell'istanza di revisione senza tener conto che le acquisizioni scientifiche cui è possibile tenere conto nel processo penale sono quelle più generalmente accolte e condivise non potendosi pretendere alcuna unanimità rispetto al sapere scientifico in costante evoluzione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza sulla base delle considerazioni qui svolte e va, pertanto, rigettato.

5. Va, anzi tutto, apprezzata la questione processuale devoluta nel secondo motivo di ricorso che lamenta la sovrapposizione tra valutazione preliminare di ammissibilità e successivo giudizio di revisione e il rigetto sulla scorta del mero vaglio cartolare degli atti.

Essa è infondata.

Come è noto l'art. 634 c.p.p., modificando la disciplina previgente prevista dal codice di procedura penale abrogato, prevede una fase preliminare che si svolge dinanzi al giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipotesi previste dalla legge o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta "risulta manifestamente infondata". Alla Corte d'appello, nella fase preliminare, prevista dall'art. 634 c.p.p., comma 1, è attribuito il compito di valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente ancorchè costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo, attraverso la necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di coerenza, ad una pronuncia di proscioglimento. Segue, poi, nel caso di ritenuta ammissibilità dell'istanza, il Presidente della Corte d'appello emette il decreto di citazione ex art. 610 c.p.p. e al procedimento che ne scaturisca si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 e ss. in quanto applicabili. Il

nuovo codice, che supera la struttura bifasica che caratterizzava la revisione nel codice abrogato, assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla Corte di appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai unificato, nelle sue scadenze, davanti ad un solo giudice (la Corte di appello) individuato, *ratione loci*, nei modi di cui si è detto.

Di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che, quanto alla fase preliminare della delibazione dell'ammissibilità la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 c.p.p. (art. 631 c.p.p.) non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgere nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova o della inerenza del contrasto di giudicati su fatti che evocano una alternativa ed inconciliabile ricostruzione della vicenda oggetto della domanda di revisione: sommaria delibazione finalizzata alla rilevazione della eventuale sussistenza di una infondatezza che, in quanto definita "manifesta", deve essere rilevabile *ictu oculi*, senza necessità di approfonditi esami. La preliminare delibazione dell'ammissibilità, invero, integra, in caso di positiva valutazione della astratta capacità dimostrativa del *novum* dedotto, la "fase rescindente", mentre, in caso di esito positivo, la "fase rescissoria" si articola mediante svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle relative prove, e successiva valutazione.

In tal senso si sono espresse altresì le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene *de plano*, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040).

6. Nel caso in esame, dalla consultazione degli atti a cui Questa Corte ha accesso in presenza di un denunciato vizio del procedimento, risulta che il presidente della Corte d'appello ha emesso decreto di citazione a giudizio, ex art. 601 c.p.p., per l'udienza dell'11/05/2017; che la parte ha depositato la lista dei consulenti tecnici prof. Ca. e prof. C.; che, dopo alcune udienze di mero rinvio, all'udienza del 26/10/2017, le parti concludevano come in atti e il difensore di L. "insisteva" nell'accoglimento dell'istanza di revisione.

Ora, ritiene il Collegio che le rassegnate conclusioni della difesa che ha "insistito nell'accoglimento dell'istanza" abbiano comportato rinuncia implicita all'esame dei consulenti tecnici, indicati nella lista depositata nel giudizio di revisione.

Di conseguenza il giudizio di revisione è stato condotto sulla scorta del compendio documentale prodotto (tra cui la consulenza del prof. C.) e si è concluso con sentenza che ha rigettato l'istanza.

Alcuna violazione della legge processuale è predicabile, avendo la Corte d'appello svolto il giudizio di revisione sulla scorta degli atti tra cui vi era l'ampia documentazione prodotta.

7. Nel merito, il ricorso (primo e secondo motivo) non mostra ragione di fondatezza avendo la corte territoriale, con motivazione congrua e diffusa, argomentato che gli esiti delle indagini scientifiche, dedotti come prove nuove dall'istante, non potevano offrire elementi decisivi per superare il giudicato, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio posto a base della condanna passata in giudicato, rivalutazione del materiale probatorio che non può trovare ingresso nel giudizio di revisione.

Segnatamente, a pag. 17, la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione scientifica prodotta dalla difesa, "attentamente esaminata", non offriva elementi nuovi rispetto a parametri differenti da quelli discussi nel giudizio e posti a base della condanna, essendo limitata, la documentazione, ad offrire argomenti di convincimento in chiave alternativa rispetto a quella privilegiata dai giudici del merito e confermata nella sentenza della Corte di cassazione. Ma non solo, la sentenza impugnata è chiara nell'enunciare che la tesi scientifica proposta nei nuovi elaborati, prodotti dalla difesa, era già stata oggetto di approfondimento e di discussione in contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio definito con la pronuncia irrevocabile di cui si chiede la revisione, sentenza che conteneva anche l'alternativa prospettazione difensiva, motivatamente disattesa.

Sempre la sentenza impugnata, quanto alla diagnosi di asbesto, ha rilevato come le ricerche scientifiche compendiate nei Quaderni della Salute erano conosciute all'epoca della sentenza e, dunque, erano già state valutate e disattese, sicchè alcuna novità era ravvisabile rispetto a quanto già valutato (pur negativamente) nel giudizio che aveva ritenuto corretta la diagnosi di asbesto formulata secondo la linea diagnostica dei maggiori protocolli internazionali, i quali indicavano nell'anamnesi lavorativa e nell'esame radiologico il fondamento dell'indagine dell'asbestosi, non potendosi pretendere che la diagnosi di tale malattia, la cui causa è univocamente individuata nella prolungata esposizione all'amianto, fosse condizionata dal risultato dell'esame immunoistochimico in quanto lo stesso consulente della difesa, per come risultante dalla sentenza del Tribunale, aveva confermato che il protocollo diagnostico corretto era quello fondato sull'anamnesi lavorativa e sul quadro radiologico.

In tale ambito, rammenta, il Collegio, che non è compito del giudice la verifica della validità scientifica della legge di copertura, e, come è stato recentemente ribadito, non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata, trattandosi di una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime. Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 4, n. 46392 del 15/05/2018, Rv. 274272 - 02). Ciò vale a maggior ragione nel giudizio di revisione, laddove, attraverso la deduzione di nuovi studi scientifici, che, si rammenta, non hanno escluso la validità della teoria scientifica posta a base della condanna irrevocabile, si miri a prospettare un novum che tale non è.

Allo stesso modo, con riguardo agli altri due profili, l'uno che attiene all'attendibilità scientifica dell'affermazione secondo cui il tempo di latenza della malattia può essere ridotto dalla durata o dalla continuazione all'esposizione e l'altro che attiene ai criteri in base ai quali il carcinoma polmonare, malattia multifattoriale, può essere ricondotto anche o esclusivamente all'esposizione ad amianto, la sentenza impugnata ha evidenziato come le acquisizioni erano tappe di un dibattito vivace già sviluppato al momento del giudizio su cui si erano confrontate le parti nel contraddittorio.

Quanto, alla prova del nesso di causa, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul cd. effetto acceleratore secondo cui le dosi successive a quelle che determinano l'attivazione del processo patologico producono un'abbreviazione del tempo di latenza della malattia e, quindi, un accorciamento del tempo della vita, sicché tutte le esposizioni hanno tutte rilevanza causale nel senso di una riduzione del tempo di latenza e di aggravamento della malattia, la sentenza impugnata ha evidenziato che gli studi posti a fondamento dell'istanza di revisione erano indagini di tipo epidemiologico, come quelle valutate nella sentenza irrevocabile, studi che non offrivano metodi nuovi per accertare i fatti, ma semplicemente giungevano a mettere in dubbio le tesi in precedenza accolte. Tali studi (cfr. pag. 24) non introducevano tesi scientifiche innovative rispetto a quelle che si erano fronteggiate nel giudizio, nel contraddittorio delle parti, risolvendosi a ripercorrere le stesse tesi difensive di cui si prospettava la maggior plausibilità ed affidabilità, rispetto a quelle accolte dai giudici del merito e dalla Corte di cassazione, senza tuttavia assumere un carattere di novità per sovvertire il giudicato.

Conclusivamente la corte territoriale, con motivazione congrua e che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta e/o contraddittorietà ha escluso il carattere di novità degli studi scientifici posti a fondamento dell'istanza di revisione.

Esclusa, per le ragioni indicate, la deduzione di una prova nuova, deducibile ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), attraverso l'allegazione di nuovi studi scientifici, che non negavano la validità della legge scientifica posta a base della condanna irrevocabile, l'istanza era diretta ad una rivisitazione delle prove poste a base della condanna passata in giudicato, che come tale non è consentita con questo mezzo straordinario di impugnazione.

Tale conclusione, che, in quanto sorretta da congrua e corretta motivazione in diritto, il Collegio condivide, non confligge con il fatto che, in presenza di un dibattito scientifico, tutt'ora presente, in altri processi, i giudici del merito siano pervenuti a risultati diversi, in quanto, in tali tipologie di processi, alla Corte di cassazione è demandato il controllo di legittimità che attiene alla razionalità delle valutazioni e non alla verifica della validità della legge scientifica.

Del resto, questa Corte Suprema ha già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto. Ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza di una legge di copertura ove non si verifichi il grado di

indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese alle opinioni antagoniste (Sez. 3, n. 11451 del 06/11/2018, P.G. in proc. Chianura, Rv. 275174 - 01).

Da cui il corollario che, in siffatti processi, non può essere riconosciuto il requisito di prova nuova, ai sensi di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), alle nuove valutazioni di carattere scientifico che non abbiano espressamente negato la validità del sapere scientifico posto a base della pronuncia di condanna passata in giudicato, risolvendosi, in questo caso, in una richiesta di riesame nel merito insuscettibile di scalfire il giudicato di condanna.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019